

De Capitani d'Arzago. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere come intenda sollecitamente provvedere perchè i contribuenti possano avere tutte le opportune e precise istruzioni, a tutt'oggi affatto incomplete, onde fare la dichiarazione del patrimonio agli effetti della nuova imposta ».

RISPOSTA. — « Il Ministero, predisponendo la scheda per la dichiarazione delle attività patrimoniali assoggettabili all'imposta straordinaria istituita con decreto Reale 24 novembre 1919, n. 2169, ha avuto cura, come l'onorevole interrogante può agevolmente constatare, di esporre analiticamente sopra lo stampato tutte le norme in base alle quali la dichiarazione stessa deve essere compilata. Consultando, quindi, con la dovuta diligenza le chiare istruzioni riportate sulla scheda, il contribuente potrà conoscere quanto basta ai fini della dichiarazione delle attività e passività patrimoniali che il decreto istitutivo dell'imposta obbliga a denunciare.

« Comunque, giusta le apposite istruzioni già impartite a tutti i funzionari delle imposte dirette, gl'interessati potranno all'occorrenza rivolgersi anche alle agenzie delle imposte per tutte le maggiori delucidazioni e per gli utili suggerimenti di cui sentissero il bisogno.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **MASCIANTONIO** ».

De Giovanni Alessandro. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga doveroso estendere a tutti quegli impiegati comunali i quali abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e licenza ginnasiale o tecnica, il diritto di essere ammessi agli esami per ottenere la patente di segretario comunale, indipendentemente dal fatto ch'essi abbiano o no al loro attivo i due anni di lodevole servizio prestato in qualità di segretario o di vice ».

RISPOSTA. — « L'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, prescrive quanto segue:

« I prefetti sono autorizzati a rilasciare, sentiti i Consigli di prefettura, patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale alle persone che posseggono i requisiti prescritti ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 162 del testo unico (della legge comunale e provinciale) e siano muniti della licenza ginnasiale o di scuola tecnica; si trovino, da almeno

cinque anni, addetti a funzioni amministrative, che non siano meramente di ordine, presso Segreterie di comuni o di provincie e le abbiano lodevolmente esercitate, paghino la tassa di lire dieci.

« Le patenti anzidette saranno valide finchè avrà efficacia il presente decreto; ma i titolari di esse, purchè abbiano lodevolmente coperto l'ufficio di segretario per almeno tre mesi, potranno essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva.

« Con l'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, fu ridotto da cinque a tre anni il periodo di servizio necessario per ottenere la patente provvisoria (I comma, I parte) e fu determinato che questa potesse essere rilasciata anche a coloro che fossero privi del titolo scolastico richiesto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744 (licenza ginnasiale o tecnica), purchè fossero in servizio da almeno dieci anni, ed avessero gli altri requisiti (II parte del I comma). Tali patenti, però, non producono l'effetto previsto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, diriconoscere, cioè, ai titolari il diritto all'ammissione ai primi esami di abilitazione.

« Il decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, mentre ha prorogato la validità delle patenti provvisorie fino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace (art. I), ha determinate le condizioni per la conversione in definitive delle patenti provvisorie (articolo 2 e 3) e per il rilascio di patenti definitive senza esami (articolo 5) ha nell'articolo 4 stabilito che « coloro che siano muniti di patenti provvisorie a norma del I comma (II parte) del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, e cioè senza possedere il titolo di studio, possono essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione qualora abbiano prestato, dopo conseguita la patente provvisoria, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali e provinciali nella qualità di segretario o di vicesegretario.

Dalle precitate disposizioni si deduce che per coloro che siano forniti oltre che della patente provvisoria anche della licenza ginnasiale o tecnica (senza però i due anni di lodevole servizio negli uffici comunali) l'ammissione ai primi esami di abilitazione ha luogo in virtù del secondo comma dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, che richiede soltanto tre mesi di lodevole servizio in qualità di segretario.